



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5- Fax 49180

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n° 3687

ORDINANZA N° 17

OGGETTO: Definizione misure regolative per l'esecuzione da parte dei cittadini di attività su aree private ricadenti all'interno e all'esterno dei centri abitati relativamente a : taglio erba e potatura alberi e/o siepi, pulitura dei terreni.

IL SINDACO

- Richiamate le precedenti ordinanze in materia;
- Atteso:
 - Che la crescita delle assenze arboree aumenta il rischio di incendi di aree incolte nonché problemi di ostruzioni di fossi canali atti al deflusso delle acque nel reticolo idrografico minore;
 - Che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendio lungo le strade comunali e vicinali;
 - Che provengono al Comune di Montepaone segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni ed aree libere incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;
 - Che le erbacce ed i cumuli di rifiuti nei terreni incolti siti all'interno dei centri abitati, zone residenziali, aree artigianali, industriali, commerciali e terreni incolti posti nel raggio di 200 (duecento) metri dalle abitazioni oltre che causare pericolo igienico-sanitario, potrebbero trasformarsi in focolai di incendio con pericolo per la salute e la sicurezza degli abitanti;
 - Che ai bordi delle strade di qualsiasi classificazione soggetti ad uso pubblico risulta in crescita il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica,
 - Che ai sensi del punto 46 dell'art.3 del D.Lvo 30 aprile 1992, n° 285- Nuovo Codice della Strada, per " Sede Stradale" s'intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi e le piste ciclabili;
- Tenuto conto:
 - Che l'art. 50., comma 4 del DLvo 267/2000 stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - Che il presente provvedimento si inserisce nella campagna di prevenzione al fine di scongiurare potenziali pericoli per la collettività;
 - Che il R.D. n° 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- Considerato;
 - Che è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle assenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati nonché quelle poste nel raggio di metri 200 (duecento) dalle abitazioni tenere regolate le siepi veri ostacoli ai lati delle strade e mantenere funzionanti e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a ciclo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc..) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni di rischio igienico- sanitari nonché pericolo di allagamenti;
 - Che è necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono, delle aree libere in stato di degrado, dei lotti inedificati, nonché dalle siepi e/o alberi posti ai confini della strada di qualsiasi classificazione, al fin di risolvere le anzidette problematiche igienico-sanitarie, oltre prevenire possibili focolai di incendi;
 - Che, in particolare, il presente provvedimento deve essere ammesso al fine di prevenire una situazione per la salute e della incolumità della collettività locale;
 - Che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio al procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e smi;
- Visto l'art. 50 del DLvo 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
- Visto l'art. 32 della Legge n.833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- Visto il D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e il D.P.R. 16 dicembre 1991, n. 4495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S.;
- Visto l'art. 255 del D.Lvo 03.06.2006 n. 152 norme in materia ambientale e smi;
- Visti gli artt. 449,650 e 652 del Codice Penale;
- Visto il D.Lvo 18.08.2000 n° 207 recante " Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e smi;

ORDINA

1. Alla generalità dei residenti e ai proprietari dei terreni incolti e di lotti ineditati ricadenti all'interno dei centri abitati nonché nel raggio di 200 (duecento) metri dalle abitazioni, di procedere agli interventi di pulizia di seguito indicate:
 - a) Taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio, nonché taglio e rimozione di tutta la vegetazione incolta, lasciando i terreni e/o lotti ineditati da sterpaglie, cespugli, rovi, immondizie e da rifiuti in genere;
 - b) Regolazione delle piante e/o siepi vive esistenti ai lati delle strade con taglio di rami e fronde che si protraggono verso la sede stradale;
2. Che tali operazioni dovranno essere eseguite e non il 20 maggio di ogni anno avvertendo che ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, con addebito delle spese necessarie per gli eventuali lavori che saranno eseguiti d'ufficio, e specificando che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa e/o della mancata esecuzione dei lavori descritti sarà direttamente risarcito degli inadempimenti unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'ordine e a tutte le Autorità competenti per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza che riceveranno in copia

COMUNICA

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199).

PRESCRIVE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- 1) Prefettura di Catanzaro;
- 2) Carabinieri Forestali dello Stato di San Vito Sullo Ionio;
- 3) Carabinieri di Soverato;
- 4) Guardia di Finanza di Soverato;
- 5) Polizia Municipale Sede;
- 6) Pubblicata all'Albo pretorio;
- 7) Affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Montepaone li, 28.04.2017



IL SINDACO
(Mario Migliarese)